

Proposte per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

PREDISPOSTE CONGIUNTAMENTE DA

ANEV, ANIE RINNOVABILI, ASSOIDROELETTRICA, CIB, COORDINAMENTO FREE, ELETTRICITA' FUTURA, FEDERIDROELETTRICA, ITALIA SOLARE

Le scriventi associazioni stanno promuovendo il Summit delle fonti rinnovabili, un momento di confronto pubblico (nell'ambito di K.EY, Rimini dal 22 al 24 marzo) attraverso il quale sottoporre alle autorità pubbliche proposte organiche e coordinate per lo sviluppo accelerato delle rinnovabili, in misura idonea a raggiungere gli obiettivi 2030 e, soprattutto, a trasferire alla collettività i vantaggi delle fonti rinnovabili, in termini di costi dell'energia contenuti e stabili, riduzione della dipendenza dall'estero, aumento della sicurezza energetica, contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti.

Le fonti rinnovabili sono unanimemente riconosciute come il principale strumento, insieme all'efficienza energetica, per raggiungere questi obiettivi.

È inoltre opportuno rammentare che le rinnovabili forniscono sempre un dividendo multiplo: oltre che in termini di sicurezza energetica, contenimento dei costi, obiettivi ambientali, anche sotto profili spesso trascurati. Si fanno alcuni esempi: sostenere gli impianti di autoconsumo vuol dire aiutare immediatamente famiglie e imprese che se ne dotano; fornire sostegno alla produzione in ambito agricolo, da fotovoltaico e di energia da materie biologiche si traduce in sviluppo delle imprese agricole e, a certe condizioni, dell'economia circolare; fornire sostegno a idroelettrico, eolico e fotovoltaico utility scale vuol dire, molto spesso, fornire aiuto alle aree interne e a territori in ritardo di sviluppo. Questi aspetti dovrebbero indurre a considerare le fonti rinnovabili non solo una risorsa energetica, ma anche uno strumento di politica industriale e sociale, specialmente quelle che riportano benefici a livello locale.

Per concretizzare questi obiettivi, è indispensabile dotarsi di un quadro di regole che garantisca, tra l'altro, l'installazione di 85 nuovi GW di potenza rinnovabile e 80 GWh di nuova capacità di accumulo di grande taglia. Raggiungere il target 2030 consentirebbe di realizzare oltre 360 miliardi di euro di benefici economici, in termini di valore aggiunto per filiera e indotto, e 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore elettrico e nella sua filiera industriale.

Propedeutico alla definizione del quadro delle regole ci sembra indispensabile evidenziare i seguenti aspetti:

- è necessario prevedere procedure autorizzative snelle ed efficienti, che possano perfezionarsi in tempistiche brevi; è indispensabile, a tal fine, armonizzare tutti i procedimenti integrando quelli relativi alle Valutazioni di Impatto Ambientale e scongiurando ritardi imputabili a Valutazioni paesaggistiche e archeologiche;
- è necessario emanare il Decreto Ministeriale "*Controlli*", atteso da diversi anni, al fine di attuare il principio di proporzionalità tra le infrazioni e le conseguenti sanzioni applicabili a valle dei controlli effettuati dal GSE;
- è necessario emanare i decreti di attuazione delle nuove misure di sostegno previste per le fonti rinnovabili, in particolare, quelli relativi al PNRR, il Decreto Ministeriale "*FER 2*" e il Decreto Ministeriale "*Fonti Mature*".

Buona parte di quanto queste associazioni propongono si può realizzare con una ordinata e veloce attuazione di norme primarie già operative, con un approccio sistematico. Sconsigliamo invece continui e disordinati interventi che danno luogo a norme stratificate, a volte contraddittorie.

In allegato il dettaglio delle proposte condivise dall'intero comparto delle rinnovabili. Siamo ovviamente pronti ad aggiungere proposte che tengano conto delle specificità di ciascuna tecnologia.

A livello metodologico, auspichiamo che la definizione dei provvedimenti normativi sia sempre preceduta da un adeguato confronto con le associazioni che, grazie agli associati, conoscono le difficoltà che si incontrano sul campo.

ALLEGATO

	Argomento	Proposte	Modalità intervento
1	Autorizzazioni, valutazioni ambientali, archeologiche e paesaggistiche, concessioni	<p>a) Implementare un testo integrato degli iter autorizzativi per le rinnovabili, dando compiuta attuazione all'articolo 26 della legge 118/2022, recentemente prorogato. Gli impianti a fonti rinnovabili vanno considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica, in coerenza con la raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022. Il testo integrato dovrebbe specificare sulla base di fonte, tipologia, potenza e localizzazione degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● quale delle procedure autorizzative di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28/2011 si applica e i termini massimi; ● i casi in cui sono necessarie valutazioni ambientali, precisando quali siano e chi è il soggetto competente allo svolgimento, la fase (unica) del procedimento in cui si svolgono, i termini massimi e il rilievo ai fini dell'autorizzazione; ● i casi in cui sono necessarie valutazioni ai sensi del decreto legislativo 42/2004, nonché archeologiche, precisando quali siano il soggetto competente allo svolgimento, la fase (unica) del procedimento in cui si svolgono, i termini massimi e il rilievo ai fini dell'autorizzazione; ● i casi in cui è necessario acquisire altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, precisando quali siano e i soggetti competenti al rilascio, la fase (unica) del procedimento in cui si svolgono, i termini massimi e il rilievo ai fini dell'autorizzazione. <p>b) Attuare con urgenza la disciplina relativa alla definizione dei criteri necessari per la individuazione delle cosiddette aree idonee. Definire di conseguenza come idonee tutte le aree non interessate da particolari vincoli alla data del 30 giugno 2022 e senza la previsione di ulteriori specifiche fasce di rispetto (eliminando o riducendo al massimo ad 1 km l'attuale fascia di rispetto di 3 km introdotta con il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13). A tal proposito occorre chiarire che le aree idonee non rappresentano le uniche zone dove verranno realizzate le fonti rinnovabili, ma aree di accelerazione dei procedimenti autorizzativi. Se non dichiarate non idonee, tutte le altre aree devono continuare a poter essere disponibili per massimizzare la</p>	<p>Si tratta di attuare le disposizioni in materia del decreto legislativo 199/2021, nonché dell'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 118/2022.</p> <p>Alcune proposte richiedono interventi di legge, come quella sulla valutazione preventiva di interesse archeologico e sull'iter unico per gli impianti sopra i 10 MW.</p>

		<p>valorizzazione della risorsa rinnovabile lì dove la risorsa è presente. Inoltre occorre chiarire che le aree sono considerate idonee ai fini della realizzazione dell'impianto, e non perdono il loro carattere di idoneità, e quindi possibilità di accedere alla procedura semplificata o accelerata, se le opere di connessione non rientrano nell'ambito dell'area idonea (i.e. per connettere l'impianto si cade al di fuori dell'area idonea) purché sempre in compatibilità con i vincoli paesaggistici diretti ex lege.</p> <p>c) Suddividere l'obiettivo rinnovabili nazionale in obiettivi regionali vincolanti: un passo indispensabile per adeguare i Piani energetici regionali.</p> <p>d) L'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni non pregiudichi la classificazione di idoneità stabilita dalla legge nazionale, in modo da consentire la prosecuzione dei progetti insistenti su tali aree.</p> <p>e) Nel caso di un impianto di produzione localizzato in un'area idonea, chiarire che tutte le opere per la costruzione ed esercizio degli impianti (cavidotti, collegamento alla rete di trasmissione e opere per la connessione alla rete) rientrano nello stesso iter di approvazione dell'impianto.</p> <p>f) Stabilire i casi in cui in aree idonee non sono necessarie valutazioni ambientali, archeologiche e paesaggistiche, in coerenza con il criterio europeo "go-to areas".</p> <p>g) Disincentivare la creazione di uno speculativo mercato dei terreni a seguito dell'individuazione delle aree idonee.</p> <p>h) Ribadire che le norme nazionali prevalgono su quelle regionali e locali laddove queste ultime siano in contrasto con le prime. Introdurre il rispetto di criteri soggettivi ed oggettivi a garanzia della qualità del progetto e del rilascio delle autorizzazioni. Tale «barriera all'ingresso» andrebbe a ridurre le richieste di carattere speculativo.</p> <p>i) Istituire e rendere operativa la piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze autorizzative prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 199/2021. A riguardo, si ritiene necessario istituire (con modifica di legge, un unico iter autorizzativo (one-stop-shop) di competenza statale (non solo della VIA) per impianti con potenza oltre i 10 MW.</p> <p>j) Dare certezza al mercato stabilendo regole chiare in merito alla pubblicità legale cui sottoporre i titoli autorizzativi al fine del decorso dei termini per l'impugnazione da</p>	
--	--	--	--

	<p>parte dei soggetti interessati. Ciò potrà essere fatto sia (i) stabilendo che tutte le autorizzazioni rilasciate (a prescindere dal fatto che si tratti di autorizzazioni uniche, o titoli semplificati, ottenuti anche attraverso il silenzio) siano da pubblicare sulla piattaforma unica digitale e che dal momento della pubblicazione decorrano i termini per impugnazione); sia, pendente il periodo della costituzione di detta piattaforma, (ii) prevedendo per legge l'obbligatorietà della pubblicazione di ogni autorizzazione ottenuta su Gazzetta Ufficiale (se di competenza nazionale) o sul Bollettino regionale (se di competenza regionale, provinciale, o comunale), dando a detta pubblicazione valore di pubblicità legale ai fini di cui sopra. Si dovrebbe altresì prevedere, come già accade in tema di appalti pubblici, la non ricorribilità al Presidente della Repubblica per contestare la legittimità delle autorizzazioni.</p> <p>k) Ridurre la durata degli iter autorizzativi sia per gli impianti nuovi che per gli interventi su impianti esistenti, garantendo tempi brevi e certi, anche con silenzio-assenso e poteri sostitutivi.</p> <p>l) Aggiornare tempestivamente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti FER (ferme al 2010), in coordinamento con l'attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 118/2022 (si veda colonna a destra).</p> <p>m) Potenziare quantitativamente e qualitativamente gli uffici ministeriali e regionali dedicati all'energia. Si propone di destinare integralmente a questo scopo i contributi provenienti dal pagamento degli oneri istruttori per le procedure di autorizzazione e, ove non sufficienti, di fare ricorso al meccanismo di finanziamento di ARERA, nel limite massimo già stabilito dalla legge per la sola ARERA.</p> <p>n) Prevedere l'avvio delle attività di cantiere post autorizzazione. Anche ottenuto il titolo autorizzativo conclusivo, spesso l'avvio dei cantieri è ritardato dall'inerzia di alcuni enti al rilascio delle concessioni dovute per l'uso di suolo pubblico. Il titolo di concessione dovrebbe poter esser dato anche ex post dopo la realizzazione dei lavori in forza del titolo autorizzativo già acquisito.</p> <p>o) Emanare il decreto ministeriale che determini, a livello nazionale, il contenuto di cosa sia variante sostanziale e non, al fine di evitare disparità di trattamento/interpretazione a livello locale.</p>	
--	--	--

2	Controlli	<p>Da oltre 4 anni si attende la pubblicazione del DM controlli <i>bis</i>, che dovrebbe individuare le fattispecie di decurtazione (fra il 10 e 50 %) «in deroga» alla decadenza degli incentivi. L'assenza del DM controlli aggiunge incertezza al settore e crea nuovi contenziosi e ostacola il raggiungimento dei target nazionali 2030. Occorre garantire che il nuovo decreto controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ribadisca che i poteri di controllo del GSE devono essere esercitati entro i limiti dell'autotutela amministrativa, come previsto dall'art. 56 del DL 76/2020. - Specifici che le decurtazioni vanno applicate nel rispetto del principio di proporzionalità. - Preveda che le imprese possano restituire a rate le somme indebitamente percepite. 	L'emanazione del nuovo decreto controlli è prevista dall'articolo 42 del decreto legislativo 28/2011
3	Misure di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> a) Emanare i decreti attuativi dei contingenti periodici per gli anni 2022-2026 (con proiezione al 2030) e per le diverse tecnologie (nuovo FER 1 per eolico onshore e fotovoltaico, e FER 2 per biogas, biomasse ed eolico offshore), con la definizione di contingenti per singola tecnologia, per garantire una pianificazione organica dello sviluppo delle rinnovabili. b) Al fini della lettera a), definire meccanismi di aste e registri, preferibilmente per singola tecnologia, al 2030, adeguando prima di ogni procedura le tariffe-base per tener conto dell'andamento dei prezzi degli impianti rinnovabili e dei costi di esercizio. Nelle more, aggiornare con una procedura semplice le tariffe base del DM 4 luglio 2019, per evitare che le prossime procedure vadano deserte. c) Adottare al più presto le misure di sostegno per le CER. d) Valorizzare la generazione da fonti biologiche, favorendo il mantenimento in esercizio degli impianti esistenti mediante i meccanismi di integrazione dei ricavi previsti dal DLgs 199/2021 art.5, comma 5, lettera h). e) Estendere alla generazione da biomassa solida il programma di massimizzazione previsto per impianti alimentati da bioliquidi o in regime di essenzialità, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 4 del DL 14/2022. f) Superare le criticità delle Regole Applicative del GSE per l'assegnazione degli incentivi PNRR al biometano (circa 1,7 Mld €). 	<p>Si tratta principalmente di attuare rapidamente gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 199/2021, anche alla luce del fallimento delle procedure in corso con il DM Fer1.</p> <p>È inoltre necessario prevedere una rapida emanazione del decreto FER2, in corso di notifica alla Commissione Europea</p>